



FEDERAZIONE  
ITALIANA  
PALLACANESTRO

**Com'è cambiato il lavoro sportivo con la riforma.**

Av. Massimiliano Montone – **MONTONE & PARTNERS**

# L'INQUADRAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE ALLO STATO ATTUALE

Avv. Massimiliano Montone – **MONTONE & PARTNERS**

Considerando la recente giurisprudenza della Corte  
Cassazione e gli effetti futuri sui «compensi sportivi»



**A PRESCINDERE DALLA RIFORMA**

**non si potrà più riconoscere il «compenso sportivo» in  
maniera indiscriminata a tutti i collaboratori così come  
accaduto negli anni passati**

# GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione n. 29973 del 2022

*".. al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione si accompagna»*

(Corte cost. sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993)

Ne consegue quindi *"l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali"* (Cass. n. 76/2015)

# GIURISPRUDENZA

Corte di Appello Roma n. 3308 del 16.09.22

«...le **prestazioni siano rese** in favore di associazioni o società che non solo risultano **qualificate come Dilettantistiche ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale ossia svolgono** effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al C.»

# GIURISPRUDENZA

Corte di Appello Roma n. 3308 del 16.09.22

- le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano **rese in ragione del vincolo associativo** esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale
- Il **soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza "all'arte o professione" abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)".**

# CONCLUSIONI

A seguito della giurisprudenza della Corte  
di Cassazione 2021/2022



i compensi sportivi ex art. 67 TUIR possono essere corrisposti  
**SOLO per attività NON professionale**  
**e con compensi MARGINALI**

# RIFORMA DELLO SPORT

A seguito della Riforma dello sport, i compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, **non esisteranno più**



è espressamente prevista **l'abrogazione dell'art. 67, c.1, lett. m)**, per la parte che disciplinava tali compensi relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche

# Area del Professionismo

**D.Lgs. n. 36/2021 art. 38, comma 1**

L'articolo 38 del D.Lgs. n. 36/2021, chiarisce la distinzione tra l'area del **professionismo** e l'area del dilettantismo.

La prima è composta da società che svolgono la propria attività sportiva con **finalità lucrative**.

La qualificazione dei settori in cui operano rimane di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate

# Area del Dilettantismo

**D.Lgs. n. 36/2021 art. 38, comma 1 bis**

L'area del Dilettantismo, a cui viene ora data una definizione in positivo e non solo per differenza, comprende le associazioni sportive e le società, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con **prevalente finalità altruistica**, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

# Area del Dilettantismo

**D.Lgs. n. 36/2021 art. 38, comma 1 ter**

L'area del dilettantismo, inoltre, include anche gli **enti del terzo settore** che esercitano, come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al RAS;  
ad essi, infine, si prevede si applichino le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

# Tesseramento

D.Lgs. n. 36/2021 art. 15

Il Tesseramento quale **atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva** con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale.

Emerge pertanto la **natura autorizzativa** del tesseramento.

Esso non determina la nascita di alcun rapporto associativo.

# LAVORATORE SPORTIVO: OGGETTO

**D.Lgs. n. 36/2021 art. 25**

**È lavoratore sportivo:**

- **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo;**

# LAVORATORE SPORTIVO: OGGETTO

D.Lgs. n. 36/2021 art. 25

È altresì **lavoratore sportivo**:

- ogni **tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, **che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti**, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con **esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**.

# LAVORATORE SPORTIVO: FORMA

Il **Lavoro sportivo**, sulla base delle **concrete caratteristiche** del rapporto, potrà avere la forma di:



1. **lavoro subordinato**
2. **lavoro autonomo**
3. **lavoro autonomo nella forma di Collaborazioni continuative e coordinate**

# LAVORATORE SPORTIVO: ESCLUSIONI

Restano, pertanto, escluse dal lavoro sportivo:

- le figure che **NON** rientreranno nelle sette categorie ipotizzate o nei mansionari
- le figure (addetta pulizie / custodi impianto ecc.) che **NON** operano in un rapporto di connessione e funzionalità con l'attività sportiva



che, pertanto, dovranno essere inquadrare secondo le  
**ordinarie regole del lavoro NON sportivo**

# LAVORATORE SPORTIVO: INDICI

Indici per qualificare il rapporto subordinato o autonomo

1. Rispetto orario
2. Retribuzione fissa
3. Assenza di rischio economico
4. Assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore lavoro → ingerenza sulle prestazioni ed esercizio potere disciplinare

# LAVORATORE SPORTIVO: ORGANIZZAZIONE

Rispetto alla versione originaria del D.Lgs. n. 36/2021, viene “recuperata” l’esimente prevista dall’art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 (c.d. Job Act), ai sensi della quale le co.co.co. rese ai fini istituzionali in favore di sodalizi sportivi dilettantistici **NON sono automaticamente riqualficate in prestazioni di lavoro subordinato**



**È ammessa, quindi, la possibilità di rapporti lavoro autonomo sportivo anche nella forma della CO.CO.CO. organizzata dal committente.**

# LAVORATORE SPORTIVO: PRESUNZIONE

## D.Lgs. n. 36/2021 art. 28

### Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, **in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS;**

**Come già chiarito nella RI al d. lgs. n. 36/2021, trattasi di una presunzione iuris tantum: “il superamento delle 18 ore non fa venir meno, sussistendo le condizioni della collaborazione coordinata e continuativa, la natura autonoma del rapporto” che pertanto dovrà essere definito sulla base delle concrete modalità di svolgimento.**



**PRESUNZIONE (relativa) di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**

# LAVORATORE SPORTIVO: SUBORDINAZIONE

**D.Lgs. n. 36/2021 art. 26**

## **Rapporto di lavoro subordinato**

Il rapporto lavorativo può essere anche subordinato e in questo caso :

- il contratto può contenere un termine finale non superiore a 5 anni;
- È ammessa la successione di contratti a tempo determinato;
- È ammessa la cessione del contratto;
- Non si applica l'art. 7 della L. 300/1970



# LAVORATORE SPORTIVO: PRESUNZIONE

**D.Lgs. n. 36/2021 art. 28**

**Rapporto di lavoro sportivo nell'area del professionismo**

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, **si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato**

# LAVORATORE SPORTIVO: requisiti per rapporto autonomo nel professionismo

## D.Lgs. n. 36/2021 art. 27

### Rapporto di lavoro sportivo nell'area del professionismo

Quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti il rapporto si intenderà invece autonomo:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una **singola manifestazione sportiva** o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo **non sia contrattualmente vincolato** per ciò che riguarda la frequenza a **sedute di preparazione o allenamento**;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi **otto ore settimanali** oppure **cinque giorni ogni mese** ovvero **trenta giorni ogni anno**.

## Direttore di Gara

**D.Lgs. n. 36/2021 art. 25, comma 6 bis**

Il **contratto individuale** del Direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive **è stipulato dalla Federazione.**

**Alle prestazioni dei direttori di gara** che operano nell'area del professionismo **non si applica** il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'**articolo 36, comma 6.**

# Vincolo sportivo

## **D.Lgs. n. 36/2021 art. 31**

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 30 giugno 2024 (per gli atleti già tesserati all'entrata in vigore della riforma).

# LAVORATORE SPORTIVO: PREVIDENZA

A tutti i lavoratori sportivi si applicherà **l'ordinaria disciplina, anche previdenziale**, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. I lavoratori sportivi subordinati, infine, avranno diritto alle tutele previste dalla **NASPI**.

# LAVORATORE SPORTIVO: SICUREZZA

## D.Lgs. n. 36/2021 artt. 32 e 33

Ai lavoratori sportivi si applicheranno anche le norme in materia di tutela della **salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro**, “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva” e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

## LAVORATORE SPORTIVO: SICUREZZA

In merito alla sicurezza degli atleti, la Relazione illustrativa del Decreto correttivo la disposizione in parola è volta ad evitare la sovrapposizione del ruolo del **medico specialista in medicina dello sport**, che **certifica l'idoneità psico-fisica** del lavoratore sportivo, con quello del **medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008**, che invece è tenuto ad effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

# LAVORATORE SPORTIVO: SICUREZZA

**D.Lgs. n. 36/2021 artt. 32**

**L'attività sportiva** dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è **svolta sotto controlli medici**, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica

# LAVORATORE SPORTIVO: SICUREZZA

## D.Lgs. n. 36/2021 artt. 32

Le riferite disposizioni possono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una **scheda sanitaria** per ciascun lavoratore sportivo.

In caso di istituzione della scheda sanitaria, essa dovrà essere compilata e conservata secondo le disposizioni dell'emanando decreto, **con oneri a carico della società o associazione.**

# LAVORATORE SPORTIVO: SICUREZZA

## **D.Lgs. n. 36/2021 artt. 33**

Per tutto quanto non regolato dal Decreto 36/2021, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

# IL VOLONTARIO

## **D.Lgs. n. 36/2021 art. 29 I Volontari**

Possibilità di avvalersi nello svolgimento delle attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti

# IL VOLONTARIO

## D.Lgs. n. 36/2021 art. 29 I Volontari

Le prestazioni sportive dei volontari **non sono retribuite** in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

AmMESSO solo **rimborso spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente**.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Obbligo per ASD e SSD di **assicurarli** per la responsabilità civile verso terzi.

# DIPENDENTI PUBBLICI

**D.Lgs.n.36/2021**

**art.25,co. 6**

I dipendenti della PA che prestano la propria attività nell'ambito delle SSD e ASD fuori dall'orario di lavoro possano:

- essere retribuiti dai beneficiari, **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza, con diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale prevista per i lavoratori sportivi;
- trattare i relativi redditi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino ad importo complessivo pari a 15.000 euro;
- ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

# DIPENDENTI PUBBLICI

**D.Lgs.n.36/2021**

**art.25,co. 6**

I dipendenti della PA che prestano la propria attività nell'ambito delle SSD e ASD fuori dall'orario di lavoro e senza un compenso sono tenuti ad una mera comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari (art. 29, comma 2).

a. Atleta  
Allenatore  
Istruttore Direttore  
tecnico Direttore  
sportivo  
Preparatore atletico  
Direttore di gara

b. Tesserato/mansionario

SI



Lavoratore Sportivo

NO



Lavoratore ordinario

Lavoratore  
sportivo



**1. lavoro subordinato**

**2. lavoro autonomo**

**3. lavoro autonomo nella forma di  
Collaborazioni coordinate e  
continuative**

**con applicazione del regime previdenziale, fiscale e delle agevolazioni introdotte con la Riforma dello sport**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Av. Massimiliano Montone

**Montone & Partners**

**Law Firm**

[massimiliano.montone@studiomontone.com](mailto:massimiliano.montone@studiomontone.com)

Questa presentazione è stata creata per l'attività indicata in premessa; non è, di conseguenza, una trattazione esaustiva dell'argomento e può essere citata e utilizzata parzialmente al di fuori di questo contesto solo citando la fonte. Grazie